



# **Comune di Quingentole**

(Provincia di Mantova)

## **Regolamento comunale di polizia mortuaria**

# **SOMMARIO**

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI,**

ART. 1	OGGETTO .....	PAG. 8
ART. 2	DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO.....	PAG. 8
ART. 3	COMPETENZE .....	PAG. 8
ART. 4	RESPONSABILITA' .....	PAG. 9
ART. 5	SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	PAG. 9
ART. 6	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO .....	PAG. 9

## **Capo II**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

ART. 7	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	PAG. 10
--------	---	---------

## **Capo III**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

ART. 8	DISPOSIZIONI GENERALI.....	PAG. 11
ART. 9	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI .....	PAG. 11

## **Capo IV**

### **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

ART. 10	DISPOSIZIONI GENERALI.....	PAG. 11
---------	----------------------------	---------

## **Capo V**

### **RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

ART. 11	DISPOSIZIONI GENERALI .....	PAG. 12
---------	-----------------------------	---------

## **Capo VI**

### **AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

ART. 12	DISPOSIZIONI GENERALI .....	PAG. 12
---------	-----------------------------	---------

## **Capo VII**

### **PRESCRIZIONI PER I FERETRI**

ART. 13	DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO .....	PAG. 13
ART. 14	VERIFICA E CHIUSURA FERETRI .	PAG. 13
ART. 15	FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI.....	PAG. 13

ART. 16	FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	PAG. 14
ART. 17	PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	PAG. 14

## Capo VIII

### TRASPORTI FUNEBRI

ART. 18	MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO .....	PAG. 14
ART. 19	TRASPORTI FUNEBRI .....	PAG. 15
ART. 20	TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO .....	PAG. 15
ART. 21	ORARIO DEI TRASPORTI .....	PAG. 15
ART. 22	NORME GENERALI PER I TRA- SPORTI .....	PAG. 15
ART. 23	RITI RELIGIOSI .....	PAG. 15
ART. 24	TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE .....	PAG. 16
ART. 25	MORTI PER MALATTIE INFET- TIVE-DIFFUSE E PORTATORI DI RADIOATTIVITA' .....	PAG. 16
ART. 26	TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE .....	PAG. 16
ART. 27	TRASLAZIONE IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO .....	PAG. 17
ART. 28	TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO .....	PAG. 17
ART. 29	TRASPORTO DI CENERI E RESTI ...	PAG. 17
ART. 30	RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO .....	PAG. 17

## Capo IX

### CIMITERO

ART. 31	DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA .....	PAG. 17
ART. 32	REPARTI SPECIALI NEL CIMI- TERO .....	PAG. 18
ART. 33	AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI .....	PAG. 18

## Capo X

### COMPOSIZIONE DEL CIMITERO E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 34	DISPOSIZIONI GENERALI .....	PAG. 18
ART. 35	CAMERA MORTUARIA.....	PAG. 18
ART. 36	OSSARIO .....	PAG. 19
ART. 37	CINERARIO.....	PAG. 19

## Capo XI

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 38	INUMAZIONE .....	PAG. 19
---------	------------------	---------

ART. 39	CRITERI E DIMENSIONAMENTO PER INUMAZIONE .....	PAG. 19
ART. 40	CIPPO.....	PAG. 20
ART. 41	TUMULAZIONE .....	PAG. 20
ART. 42	CRITERI E DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI PER TUMULAZIONE .....	PAG. 20
ART. 43	DEPOSITO PROVVISORIO .....	PAG. 20

## Capo XII

### CREMAZIONE

ART. 44	CREMATORIO .....	PAG. 21
ART. 45	MODALITA' PER IL RILASCIO DEL- L'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMA- ZIONE .....	PAG. 21
ART. 46	URNE CINERARIE.....	PAG. 21

## Capo XIII

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 47	ESUMAZIONI ORDINARIE .....	PAG. 21
ART. 48	AVVISI DI SCADENZA PER ESU- MAZIONI ORDINARIE .....	PAG. 22
ART. 49	ESUMAZIONE STRAORDINARIA	PAG. 22
ART. 50	ESTUMULAZIONI .....	PAG. 22
ART. 51	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO .....	PAG. 23
ART. 52	RACCOLTA DELLE OSSA .....	PAG. 23
ART. 53	OGGETTI DA RECUPERARE .....	PAG. 23
ART. 54	DISPONIBILITA' E RECUPERO DEI MATERIALI	PAG. 23

## Capo XIV

### NORMATIVA GENERALE DEL CIMITERO

ART. 55	ORARIO .....	PAG. 24
ART. 56	DISCIPLINA DELL'INGRESSO .....	PAG. 24
ART. 57	DIVIETI SPECIALI .....	PAG. 24
ART. 58	RITI FUNEBRI .....	PAG. 25
ART. 59	EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNA- MENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI .....	PAG. 25
ART. 60	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI ....	PAG. 25
ART. 61	MATERIALI ORNAMENTALI .....	PAG. 25

## Capo XV

### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE, CONCESSIONI

ART. 62	SEPOLTURE PRIVATE .....	PAG. 26
ART. 63	DURATA DELLE CONCESSIONI .....	PAG. 26
ART. 64	MODALITA' DI CONCESSIONE .....	PAG. 26
ART. 65	USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	PAG. 27
ART. 66	MANUTENZIONE, CANONE ANNUO AFFRANCAZIONE .....	PAG. 27
ART. 67	COSTRUZIONE DELL'OPERA, TERMINI .....	PAG. 27

## Capo XVI

### DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

ART. 68	DIVISIONE, SUBENTRI .....	PAG. 28
ART. 69	RINUNCIA A CONCESSIONE A TEM- PO DETERMINATO DI DURATA IN- FERIORE A 99 ANNI .....	PAG. 28
ART. 70	RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRU- ZIONE .....	PAG. 29
ART. 71	RINUNCIA A CONCESSIONE DI MA- NUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 .....	PAG. 29

## Capo XVII

### REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

ART. 72	REVOCA .....	PAG. 29
ART. 73	DECADENZA .....	PAG. 29
ART. 74	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA .....	PAG. 30
ART. 75	ESTINZIONE .....	PAG. 30

## Capo XVIII

### IMPRESE, LAVORI PRIVATI ED OBBLIGHI PER IL PERSONALE

ART. 76	ACCESSO AL CIMITERO .....	PAG. 30
ART. 77	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RI- CORDI FUNEBRI .....	PAG. 31
ART. 78	RESPONSABILITA' .....	PAG. 31
ART. 79	RECINZIONE AREE - MATERIALE DI SCAVO .....	PAG. 31
ART. 80	INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI .....	PAG. 31
ART. 81	ORARIO DI LAVORO .....	PAG. 32
ART. 82	SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMO- RAZIONE DEI DEFUNTI .....	PAG. 32
ART. 83	VIGILANZA .....	PAG. 32
ART. 84	OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO ...	PAG. 32

## Capo XIX

### IMPRESE E POMPE FUNEBRI

ART. 85	FUNZIONI – LICENZA .....	PAG. 33
ART. 86	DIVIETI .....	PAG. 33

## Capo XX

### DISPOSIZIONI VARIE

ART. 87	ASSEGNAZIONE SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O
---------	--

	BENEMERITI E DEFUNTI DI GUERRA .....	PAG. 33
ART. 88	MAPPA .....	PAG. 33
ART. 89	ANNOTAZIONI IN MAPPA ....	PAG. 34
ART. 90	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI .....	PAG. 34
ART. 91	ANAGRAFE CIMITERIALE.....	PAG. 34
ART. 92	SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI .....	PAG. 34

## Capo XXI

### NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO .....	PAG. 34
ART. 94	CAUTELE .....	PAG. 35
ART. 95	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	PAG. 35
ART. 96	CONCESSIONI PREGRESSE ...	PAG. 35

Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto  
Del Consiglio Comunale n. del

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. Consecutivi  
A decorrere dal

Il Segretario Comunale



Divenuto esecutivo a seguito del controllo del CO.RE.CO.  
Atto N. del

Il Segretario Comunale



Ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. Consecutivi a  
Decorriere dal

Il Segretario Comunale

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Oggetto**

- 1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/1934, al DPR 10/9/1990 n. 285 ed alla Circolare n. 24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.
- 2 - I servizi s'intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **ART. 2 Disposizioni generali sul servizio del cimitero**

- 1 - Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- 2 - La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco.
- 3 - Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- 4 - Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 5 - I registri indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 6 - Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **ART. 3 Competenze**

1. - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile di Servizio.
2. - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 Giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8/6/1990 n. 142.

4. - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. - Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie RD 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero comunale, sito in Via Sabbioncello.

#### **Art. 4 Responsabilità**

1. - Il Comune cura che all'interno dei cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente, classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. - Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - d) l'inumazione in campo comune;
  - e) la cremazione;
  - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - h) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
3. - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" del presente Regolamento, di cui formano parte integrante.
4. - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2 comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 6 Atti a disposizione del pubblico**

1. - Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

**CAPO II**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**  
**E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

**ART. 7**

**Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi**

- 1 - Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2 - Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
- 3 - Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
- 4 - Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
- 5 - L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 6 - La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
- 7 - Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
- 8 - Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
- 9 - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria.
- 10 - L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art 141 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- 11 La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane.
- 12 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939 n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dai commi precedenti.
- 13 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
- 14 - A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 15 - Nei casi previsti dai commi 13 e 14, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età gestazionale ed il peso del feto.

**CAPO III**  
**PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**ART. 8**  
**Disposizioni generali**

- 1 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti prima fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n.644 e successive.
- 2 - Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti..
- 3 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

**ART. 9**  
**Depositi di osservazione ed obitori**

- 1 - Il comune dispone di locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico
- 2 - Il Comune provvede al deposito di osservazione dei cadaveri, all'obitorio ed in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
- 3 - L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Amministrazione che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 4 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
- 5 - Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 6 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964 n. 185.
- 7 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
- 8 - Il comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
- 9 - I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

**CAPO IV**  
**RISCONTRO DIAGNOSTICO**

**ART. 10**  
**Disposizioni generali**

- 1 - Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica,

trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

- 2 - Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
- 3 - Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
- 4 - Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
- 5 - Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

## **CAPO V RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

### **ART. 11 Disposizioni generali**

- 1 - La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione.
- 2 - Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.
- 3 - Eseguite le indagini e gli studi, sui cadaveri dopo essere stati ricomposti devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
- 4 - Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
- 5 - In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero, è vietato il commercio di ossa umane.

## **CAPO VI AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

### **ART. 12 Disposizioni generali**

- 1 - Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
- 2 - I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale.
- 3 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva.diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale
- 4 - I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, da medici legalmente riconosciuti e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- 5 - Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 6 - L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

- 7 - Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

## **CAPO VII PRESCRIZIONI PER I FERETRI**

### **ART. 13 Deposizione della salma nel feretro**

1. - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **ART. 14 Verifica e chiusura dei feretri**

1. - La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. - Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 15.
3. - In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **ART. 15 Feretri per inumazione, tumulazione Cremazione e trasporti**

1. - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) **per inumazione:**
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
  - b) **per tumulazione:**
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/1990 n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) **per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:**
    - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/1990 n. 285;
  - e) **cremazione:**
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune del decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. Dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5 - Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 6 - Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

**ART. 16**  
**Fornitura gratuita di feretri**

- 1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 15 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2 - Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal sindaco, che ne ha responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

**ART. 17**  
**Piastrina di riconoscimento**

- 1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3 - Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

**CAPO VIII**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

**ART. 18**  
**Modalità del trasporto e percorso**

- 1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Responsabile di Servizio.
- 2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. di legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio.
- 4 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti d'assistenza pubblica e di

pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

- 5 - Nei casi speciali di concorso assai numerosi di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Responsabile Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6 - Il Dirigente dei Servizi d'Igiene pubblica dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **ART. 19** **Trasporti funebri**

- 1 - Nel territorio del Comune i trasporti funebri saranno svolti da ditte specializzate del settore, che dovranno svolgere il servizio osservando tutte le norme in vigore in materia, in particolare dovranno possedere i mezzi tecnici adeguati, nonché il relativo personale assicurato. Tali ditte dovranno inoltre svolgere il servizio osservando le norme per quanto concerne l'igiene e la salute pubblica ed in ogni caso dovrà assicurare la sicurezza dei propri addetti sul luogo di lavoro (Dlgs n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).
- 2 - Per tale servizio il cittadino utente verserà alla ditta prescelta il corrispettivo pattuito, mentre al Comune spetterà solamente un diritto fisso, quantificato annualmente, dagli organi competenti, a titolo di rimborso spese per il disbrigo delle pratiche da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **ART. 20** **Trasporti gratuiti e a pagamento**

- 1 - I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a) a pagamento secondo quanto stabilito nell'art. 19;
  - b) gratuiti, ed in modo decoroso secondo quanto stabilito dall'art. 16 (a carico del Comune);
  - c) i trasporti a pagamento sono esercitati con unica categoria.

#### **ART. 21** **Orario dei trasporti**

- 1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Responsabile del Servizio. Con lo stesso provvedimento, il Responsabile di Servizio disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

#### **ART. 22** **Norme generali per i trasporti**

- 1- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 15; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto sia eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90 salvo sia stata imbalsamata.
- 2- Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una della quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 26 deve restare in consegna al vettore.

#### **ART. 23** **Riti Religiosi**

- 1 - I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2 - La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **ART. 24**

##### **Trasferimento di salme senza funerale**

- 1 - Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
- 3 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc...., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **ART. 25**

##### **Morti per malattie infettive – diffuse o Portatori di radioattività**

- 1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 9 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **ART. 26**

##### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- 1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile di servizio a seguito di domanda degli interessati.
- 2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3 - All'autorizzazione sarà successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale Tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
- 4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 15, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- 6 - Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
- 7 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo deposito sono autorizzati con unica autorizzazione del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 27**

##### **Traslazione di salme in luogo diverso dal cimitero**

- 1 - La traslazione di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile di Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **ART. 28**

##### **Trasporto all'estero o dall'estero**

- 1 - Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 26 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del Regolamento cimiteriale.

#### **ART. 29**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

- 1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco.
- 2 - Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile di Servizio si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
- 3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

#### **ART. 30**

##### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

- 1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
- 2 - L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

### **CAPO IX CIMITERO**

#### **ART. 31**

##### **Disposizioni generali**

- 1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile di Servizio.
- 3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990 n. 142.
- 4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 6 - Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**ART. 32**  
**Reparti speciali nel cimitero**

- 1 - All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2 - Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3 - Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 4 - In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

**ART. 33**  
**Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

- 1 - Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2 - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone concessionarie di sepolture private, individuale o di famiglia . Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 3 - Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che hanno diritto ai sensi dell'art. 32, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

**CAPO X**  
**COMPOSIZIONE DEL CIMITERO E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

**ART. 34**  
**Disposizioni generali**

- 1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.
- 3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 4 - Apposita normativa determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 5 - Gli uffici comunali o consorziali competenti sono dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 6 - La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
- 7 - I progetti di ampliamento del cimitero esistente dovranno fare riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

**ART. 35**  
**Camera mortuaria**

- 1 - Il cimitero dispone di una sala mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2 - La camera mortuaria è illuminata e ventilata da ampie finestre e dotata di acqua corrente.

- 3 -Le pareti della camera mortuaria, fino all'altezza di 2 metri, sono rivestite di intonaco a cemento e ricoperte di materiale lavabile ed impermeabile.

#### **ART. 36 Ossari**

- 1 - Il cimitero dispone di ossari, destinati ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni , suddivisi in:
- ossario privato;
  - ossario comune.
- 2 - Nell'ossario privato le cassetine sono custodite separatamente mediante concessione, mentre in quello comune le cassette di zinco sono collocate in un unico locale ed il servizio è fornito gratuitamente.

#### **ART. 37 Cinerari**

- 1 - All'interno del cimitero si trovano dei manufatti destinati alla custodia in perpetuo delle ceneri. Tali costruzioni si suddividono in:
- cinerario privato;
  - cinerario comune.
- 2 - Nel cinerario privato le urne sono custodite separatamente mediante concessione, in quello comune le ceneri sono disperse in un unico manufatto ed il servizio è gratuito.

### **CAPO XI INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ART. 38 Inumazione**

- 1 - Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **ART. 39 Criteri e dimensionamento per inumazione**

- 1 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad almeno due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero.
- 2 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone con oltre dieci anni d'età devono avere una lunghezza di mt. 2,20, la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- 3 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini con età inferiore ai dieci anni devono avere profondità non inferiore a mt 2.
- 4 - Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- 5 - Le tombe, eseguite a sistema di inumazione, non possono superare le seguenti misure d'ingombro fuori terra:
  - lunghezza max 2,60 mt.;
  - Larghezza max 1,20 mt.;
  - Distanza tra le tombe min. 0,5 mt.;
  - Altezza, fuori dal piano di campagna, max 0,50 mt.

#### **ART. 40**

##### **Cippo**

- 1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3<sup>a</sup> comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - L'installazione delle lapide e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

#### **ART. 41**

##### **Tumulazione**

- 1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XV del presente regolamento.
- 3 - A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

#### **ART. 42**

##### **Criteri e dimensionamento dei manufatti per tumulazione**

- 1 - Per le nuove costruzioni, a sistema di tumulazione, le misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri sono riferite ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2,25, di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 2 - Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
- 3 - Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere le proprietà nel tempo. I piani di appoggio dei feretri devono avere i piani inclinati verso l'interno.
- 4 - La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
- 5 - E' consentita la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità.
- 6 - La tumulazione, prevista nelle nuove aree dal piano di adeguamento cimiteriale, deve essere eseguita con manufatti, adibiti al deposito dei feretri, posti fuori terra.
- 7 - Le tombe, eseguite a sistema di tumulazione, seminterrate o fuori terra non possono superare le seguenti misure d'ingombro esterne:
  - lunghezza max 2,60 mt.;
  - Larghezza max 1,20 mt.;
  - Distanza tra le tombe min. 0,5 mt.;
  - Altezza, fuori dal piano di campagna, max 1,00 mt

#### **ART. 43**

##### **Deposito provvisorio**

- 1 - A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2 - La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3 - La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 36 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- 4 - A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 5 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto proroga al compimento dei lavori. Il Responsabile di servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 6 - E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette e di urne cinerarie.

## **CAPO XII CREMAZIONE**

### **ART. 44 Crematorio**

- Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, fa procedere alla cremazione mediante impianto funzionante più vicino.

### **ART. 45 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

- L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1<sup>a</sup> comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

### **ART. 46 Urne cinerarie**

- 1 - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2 - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3 - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4 - Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 5 - Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna destinazione di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO XIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 47 Esumazioni ordinarie**

- 1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

- 2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).
- 3 - Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio.
- 4 - E' compito dell'incaricato dal Responsabile di servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### **ART. 48**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

- 1 - E' compito del Responsabile di servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2 - Il responsabile del servizio di polizia mortuaria prima di ogni esumazione, avvisa, per iscritto, i parenti dei defunti, indicando la data e l'ora delle operazioni cimiteriali.
- 3 - Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 4 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **ART. 49**

##### **Esumazione straordinaria**

- 1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile di servizio per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL o di personale tecnico da lui delegato e del responsabile del servizio di custodia.

#### **ART. 50**

##### **Estumulazioni**

- 1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2 - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- 3 - Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4 - Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura delle scadenze relative alle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. Il Responsabile del servizio provvederà a dare informazioni ai parenti più prossimi.
- 5 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 51 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli eventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 7 - Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni .

- 8 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 9 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio.

#### **ART. 51**

##### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

- 1 - Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente per le salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2 - Qualora venga richiesta da familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica il R.D. 23/12/1865 n. 270 e successive modificazioni.

#### **ART. 52**

##### **Raccolta delle ossa**

- 1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le cassetine di zinco contenenti i resti ossei possono essere depositate all'interno dei loculi purché non ostacolino il posizionamento del feretro.
- 2 - Durante le operazioni di esumazione oppure di estumulazione deve essere presente almeno un familiare e se impossibilitato, può essere delegata un'altra persona.

#### **ART. 53**

##### **Oggetti da recuperare**

- 1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazione si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2 - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processato verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria .
- 3 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **ART. 54**

##### **Disponibilità e recupero dei materiali**

- 1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2 - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Sono escluse dalle alienazioni le opere di interesse storico-artistico.
- 3 - Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4 - Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

- 5 - Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### **CAPO XIV NORMATIVA GENERALE DEL CIMITERO**

##### **ART. 55 Orario**

- 1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato.
- 2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4 - L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

##### **ART. 56 Disciplina dell'ingresso**

- 1 - Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2 - E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (esclusi i ciechi);
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorte se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

##### **ART. 57 Divieti speciali**

- 1- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, ecc.;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - j) per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - p) qualsiasi attività commerciale.
- 2 - I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**ART.58**  
**Riti funebri**

- 1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia municipale.

**ART. 59**  
**Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei  
campi comuni**

- 1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile di servizio di polizia mortuaria in relazione alle prescrizioni del piano cimiteriale e sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 2 - Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 3 - Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 4 - Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
- 5 - Ogni tomba dei campi comuni deve essere segnata all'esterno, sul piano di campagna, con un cordolo perimetrale di materiale resistente nel pieno rispetto delle misure del piano di adeguamento cimiteriale, mentre la superficie, sentito il parere del responsabile di polizia mortuaria, non deve essere lasciata a cumulo di terra nuda, è consentito uno strato di ghiaietto superficiale

**ART. 60**  
**Fiori e piante ornamentali**

- 1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2 - In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

**ART. 61**  
**Materiali ornamentali**

- 1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc...., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2 - Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1<sup>a</sup> comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4 - Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 53 in quanto applicabili.

**CAPO XV**  
**CONCESSIONI , TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**ART. 62**  
**Sepolture private**

- 1 - Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal regolamento cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3 - Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle, edicole, ecc.).
- 5 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7 - La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).
- 8 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

**ART. 63**  
**Durata delle concessioni**

- 1 - Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 2 - La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
- 3 - Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
- 4 - Alla data del funerale, le concessioni assegnate a titolo di prenotazione, saranno integrate dagli anni trascorsi fra la data di stipula del contratto e quella della morte del beneficiario, in tal caso la data di concessione e data della morte avranno un medesimo riferimento temporale.
- 5 - A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per due volte) per un periodo di 10 (dieci) anni salvo il caso di cui al comma 4, dietro il pagamento del canone di concessione come da tariffa.
- 6 - Nei casi di cui al punto 2a è prevista la prelazione da parte dei parenti dei concessionari.

**ART. 64**  
**Modalità di concessione**

- 1 - La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

- 2 - La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 3 - Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 4 - Il rinnovo di una concessione è riservato al beneficiario della concessione.
- 5 - Il rilascio della concessione relativa ai loculi, è riservata ai richiedenti con un'età minima di anni 60 (sessanta).

#### **ART. 65**

##### **Uso delle sepolture private**

- 1 - Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2 - Ai fini dell'applicazione della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma dell'art. 93 del DPR del 19/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado.
- 3 - Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4 - Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5 - I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4<sup>o</sup> comma.
- 6 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 7 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8 - Il concessionario può disporre della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **ART. 66**

##### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

- 1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2 - Nelle sepolture private costruite dal Comune e in tipologia costruttiva tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
- 3 - Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **ART. 67**

##### **Costruzione dell'opera – Termini**

- 1 - Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 63, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 18 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2 - Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3 - Per motivi da valutare dal Responsabile di servizio può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

- 4 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
- 5 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 6 - Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

## **CAPO XVI DIVISIONI, SUBENTRI E RINUNCE**

### **ART. 68 Divisione, subentri**

- 1 - Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2 - La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4/1/1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3 - Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale e per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4 - Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6 - Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 65, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 9 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 65, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 10 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **ART. 69 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- 2 - In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari agli anni mancanti applicando la tariffa in vigore al momento della concessione.
- 3 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

#### **ART. 70**

#### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2<sup>a</sup> comma dell'art. 63 salvo i casi di decadenza, quando:
  - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2 - In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, il rimborso di una somma (per concessione della durata di 99 anni) applicando una tariffa pari agli anni mancanti al momento della concessione.
- 3 - Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 4 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **ART. 71**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della Durata di anni 99**

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui al 4<sup>a</sup> comma dell'art. 62 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2 - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, il rimborso di una somma pari agli anni mancanti applicando la tariffa in vigore al momento della concessione.
- 3 - Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3<sup>a</sup> comma dell'art. 70.
- 4 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **CAPO XVII**

#### **REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE**

#### **ART. 72**

#### **Revoca**

- 1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92 , 2<sup>a</sup> comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2 - Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3 - Nel caso in cui la concessione, relativa ad una tomba oggetto di eliminazione, sia in scadenza ed i familiari abbiano manifestato la volontà di rinnovare il diritto di concessione, le spese di trasferimento ad altra collocazione saranno a carico dell'amministrazione comunale. Per le opere murarie, di ornamento, ecc. l'Ufficio Tecnico valuterà gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione comunale.
- 4 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante la pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
- 5 - Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 73**

#### **Decadenza**

- 1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto della sepoltura, previsto all'art. 64 comma 2<sup>a</sup>;
  - c) - quando, per inosservanza della prescrizione di cui nell'art. 67, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;

- d) - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 66;
- e) - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibile.
- 3 - In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4 - La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dello stesso.

#### **ART. 74**

##### **Provvedimenti conseguenti alla decadenza**

- 1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2 - dopo di che il Resp. di servizio di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 75**

##### **Estinzione**

- 1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 63, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 19/9/1990 n. 285.
- 2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **CAPO XVIII**

##### **IMPRESE, LAVORI PRIVATI ED OBBLIGHI PER IL PERSONALE**

#### **ART. 76**

##### **Accesso al cimitero**

- 1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2 - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico.
- 4 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 56 e 57 in quanto compatibili.

#### **ART. 77**

#### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere concessionati dal Responsabile di servizio, su parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 6 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 9 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.
- 10 - I concessionari di depositi, dopo l'estumulazione dovranno provvedere, a spese proprie, al ripristino dello stato dello stesso, lasciandolo in condizioni tali da poter essere utilizzato da un successivo concessionario, senza dover ricorrere alla ricostruzione del medesimo.

#### **ART. 78**

#### **Responsabilità**

- 1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **ART. 79**

#### **Recinzione aree – Materiali di scavo**

- 1 - Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2 - E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ART. 80**

#### **Introduzione e deposito di materiali**

- 1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria: La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero dai cumuli di sabbia, calce, ecc.

**ART. 81**  
**Orario di lavoro**

- 1 - L'orario di lavori per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2 - E' vietato lavorare nei lavori festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

**ART. 82**  
**Sospensione dei lavori in occasione della**  
**Commemorazione dei defunti**

- 1 - Il Responsabile di servizio della polizia mortuaria in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2 - Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**ART. 83**  
**Vigilanza**

- 1 - Il responsabile di servizio di polizia mortuaria e il Responsabile dell'ufficio tecnico vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazione anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
- 2 - L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

**ART. 84**  
**Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

- 1 - Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- 2 - Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3 - Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultati dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- 5 - Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO XIX**  
**IMPRESE E POMPE FUNEBRI**

**ART. 85**  
**Funzioni – licenza**

- 1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- 2 - Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
- 3 - Le imprese, quali marmisti, edili, decoratori ecc., incaricate di eseguire lavori di costruzione e finitura delle sepolture private e comuni, hanno l'obbligo di rispettare le misure d'ingombro previste nel piano cimiteriale, con particolare riferimento nelle tombe disposte nei vari settori.

**ART. 86**  
**Divieti**

- 1 - E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

**CAPO XX**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

**ART. 87**  
**Assegnazione gratuita di sepoltura  
a cittadini illustri o benemeriti e defunti di guerra**

- 1 - All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile di servizi di polizia mortuaria potrà disporre l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o di resti di "Cittadini benemeriti".
- 3 - Nell'ossario di tipo privato saranno previste delle nicchie riservate ai defunti di guerra. Il loro trasferimento e la relativa concessione saranno gratuiti, a carico, pertanto, dell'amministrazione comunale.

**ART. 88**  
**Mappa**

- 1 - Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni, delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
- 2 - La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3 - Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**ART. 89**  
**Annotazioni in mappa**

- 1 - Sulla mappa viene annotato ogni sepoltura, in campo comune o concessi in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2 - La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - c) gli estremi del titolo costitutivo;
  - d) la natura e la durata della concessione;
  - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**ART. 90**  
**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- 1 - Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 19/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2 - Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicato al cofano, a cura del personale addetto.
- 3 - In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**ART. 91**  
**Anagrafe cimiteriale**

- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici (vedi anche schedario anagrafico).

**ART. 92**  
**Scadenario delle concessioni**

- 1 - Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2 - Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

**CAPO XXI**  
**NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 93**  
**Efficacia delle disposizioni del regolamento**

- 1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base alle norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3 - il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4 - Gli adempimenti di cui all'art. 68 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- 5 - Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa d'averne applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente.

#### **ART. 94**

##### **Cautele**

- 1 - Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o la posizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2 - In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3 - Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice d'ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ART. 95**

##### **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

- 1 - Ai sensi dell'art. 51, terzo comma della legge 8/6/1990 n. 142, spetta al Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
- 2 - eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile di servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della giunta Comunale, salvo non si tratta d'atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8/6/1990 n. 142.

#### **ART. 96**

##### **Concessioni pregresse**

- Salvo quanto previsto dall'art. 65 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.